

## CIRCOLARE 030-2008 DEL 28 AGOSTO 2008

### ALBERGHI E RISTORANTI: DAL 1° SETTEMBRE PIENA DETRAIBILITA' PER L'IVA E FUTURA DEDUCIBILITA' LIMITATA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

L'art. 83, commi da 23-*bis* a 28-*quinquies*, D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha **abrogato il regime di indetraibilità dell'IVA** inerente alle **prestazioni alberghiere** e alle **somministrazioni di alimenti e bevande**, previsto dall'art. 19-*bis*1, lettera e), D.P.R. n. 633/1972.


Per compensare tale variazione normativa, resasi necessaria per adeguare i disposti normativi italiani a quelli comunitari, è stato introdotto un regime di **deducibilità parziale** dei corrispondenti oneri ai fini della partecipazione alla formazione del **reddito d'impresa** e di quello **professionale**.

#### Trattamento IVA

Con decorrenza **dal 1° settembre 2008**, l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande si deve intendere **«integralmente detraibile»**. Al fine di procedere al recupero dell'IVA è indispensabile:

- richiedere l'emissione di una **regolare fattura** che deve necessariamente evidenziare l'addebito del tributo con l'**aliquota del 10%**;
- annotare la stessa nel **registro IVA degli acquisti**;
- valutare la sussistenza del principio di **inerenza** per l'onere sostenuto in relazione all'attività esercitata.

Pertanto, gli esercenti **attività d'impresa** o **arti e professioni** non sono autorizzati a recuperare l'IVA di tutte le fatture ottenute dagli alberghi e dai ristoranti, ma solamente per quelle che risultano **attinenti all'attività esercitata**, per cui si consiglia l'integrazione delle medesime con informazioni e/o riferimenti inerenti all'attività svolta nel giorno e/o nel luogo di emissione della stessa.




#### Trattamento ai fini delle imposte dirette

Il minor gettito fiscale conseguente all'ampliamento dell'entità della detrazione IVA viene recuperato, come già attuato nel 2006 per le autovetture, con la previsione di una **deducibilità limitata** degli oneri nell'ambito del **reddito d'impresa** e del **reddito di lavoro autonomo**.

Nello specifico, per quanto riguarda:

- gli **esercenti attività d'impresa**, in relazione al nuovo art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, gli oneri inerenti alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte dei lavoratori dipendenti e collaboratori, si rendono deducibili nella **misura del 75%**;
- gli esercenti **attività professionali** (lavoratori autonomi), in relazione al nuovo art. 54, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, gli stessi oneri sono deducibili nella misura del **75%**, fermo restando il **limite del 2%** dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta.

Le nuove modalità di deducibilità dei costi per le operazioni in argomento, si rendono operative con **decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008** (in pratica, per i soggetti con esercizio sociale o con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 1° gennaio 2009**).



**Nota bene :** nella determinazione degli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2009 o per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2008, l'imposta del periodo precedente deve essere determinata tenendo in considerazione le nuove disposizioni.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.P.R. n. 917/1986, rimangono **escluse** dalle nuove regole gli oneri sostenuti per **vitto e alloggio** dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto, in relazione alle **trasferte fuori dal territorio comunale**, nel rispetto dei seguenti limiti:

- **180,76 euro** per le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta fuori del territorio comunale;
- **258,23 euro** per le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta all'estero.